

GLI ALTRI
IL NUOVO
IL DOMANI


LA COOPERAZIONE SOCIALE

4° Assemblea Congressuale Nazionale
Roma, 15- 16 novembre 2017

**STATUTO
E REGOLAMENTI CONGRESSUALI**



#PAURA



#CORAGGIO



#VISIONE



INDICE

Statuto

Titolo I°- Costituzione- Denominazione-Sede-Scopo-Oggetto	pag. 3
Titolo II°- Ammissione -Recesso-Escusione e Decadenza degli associati	pag. 4
Titolo III°- Organi dell'Associazione	pag. 5
Titolo IV°- Fondo Comune - Consuntivi	pag. 8
Titolo V°- Fusione-Scioglimento-Liquidazione-Disposizioni Generali	pag. 8

Regolamenti Congressuali

Regolamento per la 4° Assemblea Congressuale Nazionale di Legacoopsociali	pag. 9
All.A Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi	pag.12
All.B Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoopsociali	pag.15
All.C Regolamento Presentazione Candidature a Presidente di Legacoopsociali	pag.16
Prospetto relativo alla composizione della Assemblea dei Delegati	pag.17

Statuto

TITOLO I°

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-OGGETTO

Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seg. del Codice Civile ed in applicazione dell'art. 30 dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, "Legacoopsociali Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali", con sede in Roma.

Legacoopsociali è l'Associazione Nazionale di settore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (L.N.C.M.), che raggruppa le cooperative costituite ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni. Possono aderire altresì le Onlus, le imprese sociali, le fondazioni, altri enti con finalità solidaristiche e non speculative che operano nei medesimi settori e che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Legacoopsociali ha completa autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 2

Legacoopsociali agisce, secondo principi di autonomia, per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, fondata sui principi della partecipazione e della autogestione, indirizzandola e stimolandola ad adempiere, senza discriminazione per le opinioni e le fedi politiche e religiose dei suoi membri, come da funzione riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica.

Legacoopsociali, che non ha scopo di lucro, rappresenta, assiste, tutela e coordina gli Enti associati per favorirne lo sviluppo. Ha la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione della politica cooperativa del settore, nel contesto della politica generale di solidarietà e di sistema fra tutte le imprese aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e nel quadro degli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale e dalla Direzione Nazionale della Lega stessa.

Art. 3

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo Legacoopsociali, direttamente o per mezzo della partecipazione o costituzione di enti a ciò finalizzati provvede;

- a. all'elaborazione di linee politiche attinenti alle attività degli enti associati,
- b. a fornire agli enti associati ampia e qualificata assistenza, avvalendosi anche delle altre strutture del movimento cooperativo;
- c. ad intervenire, in rappresentanza degli associati, nella stipulazione di patti, contratti, accordi di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
- d. a compiere tutte quelle attività che possono contribuire ad attuare concretamente l'autogestione, come effettiva partecipazione democratica dei soci alla gestione delle cooperative e alla vita del movimento cooperativo.
- e. a promuovere d'intesa con la L.N.C.M, azioni, nelle forme e con i mezzi più opportuni, per rivendicare tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari e comunque idonei per soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo della cooperazione sociale.
- f. a sollecitare e stabilire rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni italiane ed estere di cooperazione, associazionismo di promozione sociale, e volontariato, fondazioni, sindacati, professionali, tecniche ed economiche per la realizzazione dei fini comuni;

- g. a rappresentare gli enti associati, nel loro interesse, in qualsiasi commissione ove occorra la partecipazione di rappresentanti di categoria;
- h. ad assumere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che possono essere utili al fine di contribuire allo sviluppo di tutto il movimento cooperativo;
- i. a raccogliere e utilizzare i dati degli enti associati esclusivamente per finalità istituzionali ed inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per scopi ad esso connessi, al fine di poter adeguare la propria attività alle reali esigenze di questi.

I dati potranno essere diffusi sia in occasioni di iniziative istituzionali quali congressi – convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche.

Art. 4

Legacoopsociali non può svolgere attività economica. La capacità di Legacoopsociali deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate dal presente statuto o dallo statuto della L.N.C.M. , con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia , anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli. Nell'assolvimento dei propri compiti essa può esprimere indirizzi e orientamenti per le attività economiche svolte , in piena autonomia, dagli enti associati.

Le organizzazioni territoriali, laddove costituite e secondo quanto stabilito da apposti statuti le cui disposizioni non potranno comunque essere in contrasto con quelle del presente statuto hanno autonomia patrimoniale e rispondono in proprio delle obbligazioni contratte.

I comitati regionali e le organizzazioni territoriali delle cooperative aderenti a Legacoopsociali svolgono le funzioni e i compiti medesimi dell'Associazione Nazionale sul territorio di loro competenza.

TITOLO II°

AMMISSIONE –RECESSO-ESCLUSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Art. 5

Le società cooperative sociali e i loro consorzi aderenti alla L.N.C.M. fanno parte di diritto di Legacoopsociali e delle sue articolazioni territoriali. Possono, inoltre aderire a imprese sociali e società di capitale controllate o partecipate da cooperative sociali che svolgono attività coerenti e compatibili alle loro finalità.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione comporta per ogni ente associato:

- a. l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici formulati dall'Assemblea congressuale, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. il pagamento dei contributi associativi, nella misura fissata dalla Direzione Nazionale della L.N.C.M. di concerto con la Direzione di Legacoopsociali;
- c. il divieto di aderire ad enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione;
- d. l'invio dei bilanci annuali, la comunicazione di informazioni qualitative e quantitative, richieste da Legacoopsociali e dalle sue articolazioni, esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettera i);
- e. l'osservanza degli accordi e delle convenzioni in materia di lavoro, di amministrazione, di previdenza e di assicurazione stipulati con l'intervento dell'Associazione e/o della L.N.C.M.

Art. 7

Si cessa di far parte dell'Associazione per recesso o per esclusione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile o per decadenza per perdita dei requisiti fissati dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata nei modi e per le cause previsti dall'art. 7 dello Statuto della L.N.C.M. e dal suo relativo regolamento.

TITOLO III° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Congressuale della Cooperazione sociali e degli enti aderenti;
- l'Assemblea dei delegati delle cooperative sociali e degli enti aderenti;
- la Direzione Nazionale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato dei garanti;

Art. 9

L'Assemblea Congressuale è l'organo sovrano dell'Associazione. Spetta ad essa fissare l'indirizzo ed il programma generale degli aderenti, eleggere la Direzione Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato dei garanti, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Congressuale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione della Direzione Nazionale;

Si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione Nazionale ogni volta che lo richiedono urgenti necessità dell'Associazione. In questo caso la convocazione sarà deliberata dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10

L'Assemblea Congressuale è composta:

- a. dai delegati eletti nelle Assemblee congressuali delle articolazioni territoriali dell'Associazione;
- b. dai delegati eletti dagli Enti a carattere nazionale aderenti a Legacoopsociali.

Le norme per l'elezione e il numero dei delegati, nonché per l'individuazione degli Enti a carattere nazionale, sono stabilite dalla Direzione Nazionale nel regolamento congressuale.

Art. 11

L'Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Le modalità di votazione sono fissate preventivamente dalla Assemblea Congressuale medesima.

Art. 12

L'Assemblea dei delegati resta in carica fino alla successiva assemblea congressuale; essa può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, mantenendo inalterati i rapporti tra rappresentanze.

Alle riunioni dell'assemblea partecipano di diritto i membri del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'assemblea sono convocate dalla Direzione di Legacoopsociali, o quando lo richiedono almeno un quinto dei componenti della assemblea congressuale o dalla maggioranza assoluta dei componenti la direzione –L' Assemblea delibera a maggioranze dei presenti.

L'Assemblea decide sulle questioni di riforma organizzativa sottopostegli che riguardano Legacoopsociali, sulla base delle decisioni degli organi della Legacoop e di Legacoopsociali. L'Assemblea modifica lo statuto dell'Associazione, con una maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 13

La Direzione Nazionale è composta dai membri eletti dall'Assemblea Congressuale che ne stabilisce il numero. Essi sono eletti in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto e decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico, durano in carica per il periodo intercorrente tra un'Assemblea Congressuale e l'altra e possono essere rieletti.

La Direzione Nazionale può sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze o altre cause ed effettuare inoltre cooptazione in misura non superiore al 10% dei componenti eletti dall'Assemblea congressuale.

La Direzione Nazionale definirà in apposito regolamento i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli. La Direzione Nazionale può dichiarare comunque la decadenza, o la sospensione in via cautelare, di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interesse della organizzazione, sentito il Comitato dei garanti.

La Direzione Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Essa è presieduta dal Presidente di Legacoopsociali e le sue adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Spetta alla Direzione Nazionale:

- a. convocare l'Assemblea Congressuale stabilendo la data, il luogo, l'ordine del giorno e le norme organizzative di partecipazione e di rappresentanza degli organismi associati;
- b. eleggere fra i propri componenti, a voto palese o a scrutinio segreto, il Presidente, uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Consiglio di Presidenza.
La votazione a scrutinio segreto viene effettuata su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
- c. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- d. deliberare l'adesione dell'Associazione ad Organismi ed istituzioni nazionali ed estere che abbiano gli stessi fini per il miglioramento e lo sviluppo della cooperazione sociale;
- e. proporre l'esclusione degli enti associati ai sensi del precedente art. 7; ,
- f. deliberare sugli assetti organizzati,approvando, su proposta, del Consiglio di Presidenza, incarichi e deleghe, nonché gruppi tematici e di progetto su campi e materie specifiche, definendone i compiti ed il funzionamento. Con cadenza di norma annuale, tra un'Assemblea Congressuale e l'altra, la Direzione Nazionale convoca L'assemblea plenaria degli aderenti, inoltrando l'invito agli enti associati più direttamente interessati all'elaborazione di indirizzi strategici e di politiche di gruppo a carattere nazionale alla

quale propone l'aggiornamento e la verifica del programma generale fissato ogni quattro anni dall'Assemblea Congressuale in relazione alla evoluzione della situazione economica e dello stato della cooperazione associata a Legacoopsociali.

La Direzione Nazionale insedia il Coordinamento dei Responsabili Regionali il quale è composto dai rappresentanti regionali della cooperazione sociale aderente all'Associazione. Il Coordinamento è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario dell'associazione ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno sei regionali.

Compiti del Coordinamento sono:

- a. coordinare, indirizzare ed armonizzare l'attività e l'organizzazione delle articolazioni territoriali dell'Associazione.
- b. portare avanti i deliberati della Direzione Nazionale ad esso eventualmente delegati dalla stessa
- c. coordinare azioni politiche di rete attuandole nei singoli territori
- d. garantire un'adeguata circolazione delle informazioni tra livello nazionale e territoriale (e viceversa) e tra i territori
- e. definire tematiche nazionali da proporre alla Direzione.

Art. 14

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di componenti fissato dalla Direzione Nazionale e comunque non inferiore a cinque; di esso fanno parte di diritto il Presidente e il/i Vice Presidente/i. Esso provvede:

- a. alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione Nazionale;
- b. alla gestione ordinaria e all'amministrazione di Legacoopsociali e alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale;
- c. a stabilire l'ordine del giorno della Direzione Nazionale;
- d. a nominare i rappresentanti di Legacoopsociali in Enti, organismi e congressi nei quali essa sia chiamata a farsi rappresentare.
- e. a nominare, su proposta del Presidente, il Coordinatore Esecutivo, definendo le sue funzioni operative e gestionali.
- f. ad assumere i dipendenti, nominare i dirigenti e i funzionari, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base degli indirizzi approvati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Per lo svolgimento del rapporto di lavoro, saranno utilizzati dati personali dei dipendenti riguardanti il trattamento giuridico, gli adempimenti di obblighi fiscali e contabili, l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'esercizio dei diritti sindacali e politici.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio di Presidenza, il coordinamento dei responsabili regionali e la Direzione Nazionale e ne presiede le riunioni.

Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 16

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea congressuale e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi durano in carica per il periodo intercorrente tra due Assemblee Congressuali e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla periodicamente la consistenza della cassa, riferendo alla Direzione Nazionale alle cui riunioni partecipa di diritto.

Art. 17

Il Comitato di Garanzia è composto da cinque membri, ed è eletto dall'Assemblea congressuale. Esso vigila sul funzionamento degli organi e sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente statuto, riferendo alla Direzione Nazionale, alle cui riunioni partecipa di diritto.

TITOLO IV°**FONDO COMUNE - CONSUNTIVI****Art. 18**

Il fondo comune è costituito:

- a. dai contributi versati dagli enti associati;
- b. dai contributi pubblici e di ogni altra natura;
- c. da donazioni e atti di liberalità;
- d. da sovvenzioni.

Gli enti cooperativi aderenti che recedano o siano esclusi dalla Associazione, o che comunque cessino di farne parte, non hanno diritto al rimborso delle eventuale quota già versata e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

Art. 19

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio di Presidenza sottopone annualmente alla Direzione Nazionale il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

A Legacoopsociali è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V°**FUSIONE-SCIoglimento-LIQUIDAZIONE-DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 20**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Congressuale, che provvederà nel contempo alla nomina dei liquidatori, con il voto favorevole di due terzi dei delegati presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, Legacoopsociali ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ai fondi mutualistici.

Per i processi di ristrutturazione, fusione ed aggregazione si applica lo Statuto della L. N. C. M.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme statutarie della L. N. C. M.

Art. 22

La Direzione Nazionale è delegata ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di legge e per un migliore coordinamento con lo Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

REGOLAMENTO
PER LA 4° ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE DI LEGACOOPSOCIALI
(Approvato dalla Direzione Nazionale del 13 luglio 2017)

Art. 1 - Norme generali per lo svolgimento del Congresso

- L'Assemblea Congressuale è convocata, a termini di Statuto, dalla Direzione Nazionale, nei giorni **15 e 16 novembre 2017, a Roma**.
- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Congressuale della struttura associativa, gli associati che alla data di convocazione risultino iscritti all'Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali "Legacoopsociali" e siano in regola con il versamento dei contributi associativi.
- L'Assemblea Congressuale sarà composta da n. **330** delegati e resterà in carica per l'intera durata del mandato quadriennale.
- I delegati da eleggere dovranno essere scelti tra i soci delle cooperative, garantendo una adeguata rappresentanza dei territori, delle piccole cooperative e delle cooperative di tipo A e di tipo B.

In particolare, i criteri per l'assegnazione dei delegati a ciascun territorio regionale e/o Province Autonome sono i seguenti:

- 3 di diritto per ogni Regione;
- 1/3 in proporzione al numero degli addetti riferiti all'anno 2015;
- 1/3 sulla base del valore della produzione realizzato nella regione nel 2015;
- 1/3 sulla base dei contributi versati nel 2015 (il numero dei delegati verrà attribuito per il 50% sulla base dei contributi effettivamente versati dalle cooperative ai rispettivi territori, e per il restante 50% sulla base dei contributi effettivamente versati dai territori a Legacoopsociali nazionale).

Il prospetto analitico relativo alla composizione della Assemblea è allegato al presente Regolamento.

- Nella composizione dell'Assemblea dei delegati, dovrà essere garantita la maggioranza di rappresentanti di cooperative ed almeno il 40% di rappresentanza per ciascun genere, *nonché l'obiettivo di almeno il 10% under 42*.
- In apertura del Congresso gli organi dirigenti, eletti al precedente congresso, si presenteranno dimissionari. Dovrà essere eletta, quindi, una Presidenza che assumerà la guida dei lavori dell'Assemblea Congressuale e ne garantirà il regolare svolgimento.
- Per il regolare svolgimento dei lavori, l'Assemblea Congressuale dovrà eleggere le commissioni per la stesura dei documenti e per la verifica dei poteri.

- L'Assemblea Congressuale si riterrà valida, in prima convocazione, se sarà presente almeno il 50% più uno dei delegati eletti, in seconda convocazione, che può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
- Tutte le deliberazioni saranno assunte con voto palese e saranno valide se approvate dal 50% più uno dei delegati presenti, salvo quelle riguardanti lo Statuto che saranno valide se approvate da almeno i 2/3 dei delegati presenti.

Art. 2 - Assemblee regionali

- La convocazione dell'Assemblea regionale, con il relativo ordine del giorno, dovrà essere effettuata dal Responsabile regionale, o dall'organismo regionale di riferimento (comitato o struttura regionale), di intesa con la Presidenza Nazionale, tenendo conto dei criteri del presente regolamento.
- Le Assemblee regionali, oltre a deliberare sugli adempimenti previsti dall'ordine del giorno, eleggeranno l'organismo regionale di riferimento (che indicherà il responsabile regionale), i delegati all'Assemblea Congressuale, nel numero definito dall'allegato al presente regolamento, che tiene conto del numero dei soci ordinari, del valore della produzione e dei contributi associativi versati.

In ogni caso a ciascuna Regione spettano di diritto n. 3 delegati.

- Le Assemblee dovranno svolgersi in tempo utile per inviare all'Associazione Nazionale il verbale, i documenti approvati, i nominativi dei delegati, i componenti del Comitato ed il nominativo del responsabile territoriale. Detta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea regionale.

Art. 3 - Svolgimento delle eventuali assemblee Provinciali

- Le convocazioni delle eventuali assemblee Provinciali degli associati dovranno concludersi almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea regionale.

Art. 4 - Assemblea Nazionale

- L'Assemblea nazionale è costituita da 330 delegati eletti dalle Assemblee regionali.
- L'Assemblea nazionale delibererà sull'ordine del giorno stabilito dalla Direzione di Legacoopsociali con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 5 - Elezione Organismi dirigenti

- L'Assemblea nazionale eleggerà l'organo dirigente previsto dallo Statuto (Direzione Nazionale) che dovrà essere rappresentativo di tutti i territori. Nella scelta dei rappresentanti, si dovrà tenere conto del peso delle diverse realtà territoriali secondo gli stessi criteri in base ai quali è composta l'Assemblea dei Delegati.
- Definito il numero complessivo dei componenti l'organismo dirigente, si procederà alla raccolta delle candidature, componendo la lista da sottoporre alla approvazione

dell'Assemblea congressuale. Le candidature dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi (approvato nella Direzione del 28/09/2011) e dal Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoopsociali (approvato nella Direzione del 3/04/2013). Analoghi riferimenti riguarderanno la nomina del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Garanti.

- Nella composizione dell'organismo dirigente dovrà essere garantita la maggioranza di rappresentanti di cooperative ed almeno il 40% di rappresentanza per ciascun genere, nonché l'obiettivo della presenza giovanile di almeno il 10% under 42 (anni).

Art. 6 – Candidature alla carica di Presidente

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento per la presentazione delle candidature a Presidente di Legacoopsociali (approvato dalla Direzione del 7/05/2009) viene nominata dalla Direzione Nazionale una Commissione per la presentazione delle candidature, composta da n. 3 operatori: Gianni Calabrese, Loris Cervato, Filomena (Flora) Colamussi.

Le candidature dovranno pervenire alla Commissione, presso la sede dell'Associazione Nazionale, entro il termine del 29 settembre 2017.

Art. 7 – Documenti allegati

Al presente Regolamento sono allegati e ne costituiscono parte integrante i seguenti regolamenti:

- Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi (all. A);
- Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoopsociali (all. B)
- Regolamento presentazione candidature a Presidente di Legacoopsociali (all. C)
- È allegato altresì il prospetto relativo alla composizione della Assemblea dei Delegati.

**REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ PER L'ELEZIONE
O LA NOMINA NEGLI ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI**
(Approvato dalla Direzione Nazionale del 28 settembre 2011)

Art. 1 - Incompatibilità di natura politica e istituzionale

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Presidente, Vicepresidente e/o, Direttore, Amministratore, Uffici di Presidenza, Giunte e simili) di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna per Legacoop e per le sue articolazioni territoriali e settoriali sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali (per i Comuni con più di 15mila abitanti) dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Presidente di commissione della Provincia e degli analoghi organi di governo delle città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15mila abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.

È altresì incompatibile la carica di Consigliere di Provincia o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima provincia ovvero il comune capoluogo insista in questa.

Art. 2 - Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e provinciale.

Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene, e debbono comunque essere portati a conoscenza della Direzione dell'organo di appartenenza.

Art. 3 - Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

Art. 4 - Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diverse da quella specificamente indicata nel presente Regolamento da parte dei componenti organi di Direzione va altresì comunicata al Comitato dei garanti di competenza con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura. La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Garanti propone alla Direzione competente la pronuncia di decadenza.

Art. 5 - Termini

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1, ovvero quando sussistenti, nonché i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarate all'atto dell'accettazione delle candidature.

Lo stesso dicasi per la dichiarazione di cui all'art. 2.

L'autocertificazione di cui all'art. 3 deve essere prodotta entro 30 giorni dalla nomina o elezione.

Art. 6 - Decadenza

Salvo quanto previsto dal precedente art. 4 circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui all'art.1 e all'art. 2 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato Garanti competente, che ne dà comunicazione alla Presidenza e alla Direzione relative.

Art. 7 - Adozione del Regolamento

Tutte le articolazioni territoriali e settoriali di Legacoop sono tenute a deliberare formalmente il presente Regolamento entro 90 giorni dalla sua adozione, senza modificazioni se non in senso maggiormente restrittivo, e a darne comunicazione al Comitato Garanti Nazionale.

Decorso il termine di cui sopra, il presente regime di incompatibilità si applica comunque alle strutture associative territoriali e settoriali che hanno omesso la delibera.

Art. 8 - Comitati garanti

Ciascuna articolazione territoriale e settoriale di Legacoop deve prevedere l'attribuzione al Comitato Garanti di competenza dei poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal presente Regolamento, così come disciplinata dalla presente disposizione. Le strutture di cui sopra provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti entro il medesimo termine di cui all'articolo precedente.

Art. 9 - Norma transitoria

Entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi regolamenti tutti gli interessati componenti degli organi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali in essere sono tenuti a inviare al Comitato Garanti di competenza un'autocertificazione con la quale dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1 ovvero i provvedimenti che intendono assumere per rimuoverne le cause

entro i successivi 60 giorni.

Negli stessi termini di 30 giorni gli interessati sono tenuti alle autocertificazioni di cui agli art. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Poteri di surroga

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati Garanti territoriali e settoriali, nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

A questo fine i Comitati Garanti territoriali e settoriali sono tenuti a comunicare al Comitato Garanti Nazionale l'adempimento delle rispettive incombenze.

Art. 11 - Norma finale

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 2, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti Nazionale.

Art. 12 - Accesso alle informazioni

I Comitati Garanti, secondo le rispettive competenze, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti delle Direzioni associative competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI SOCIALI DI LEGACOOPSOCIALI**
(Approvato dalla Direzione Nazionale del 3 aprile 2013)

Art. 1 - Riunioni degli organismi dirigenti

Le riunioni degli organi sociali sono convocate dagli aventi diritto secondo quanto previsto dagli Statuti.

La convocazione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo ed è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno il 50% più uno degli eletti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

I componenti gli organismi sociali, impossibilitati a partecipare alle riunioni, hanno l'obbligo di giustificare preventivamente la loro assenza.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 2 – Votazioni

Di norma le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni inerenti le persone e i provvedimenti ad esse collegati, salvo che il 90% dei membri presenti dell'organismo non richieda il voto palese.

Art. 3 – Dichiarazione di accettazione dell'incarico

A seguito della elezione o della nomina in qualità di componente di organi sociali di Legacoopsociali, la comunicazione prodotta dal soggetto interessato nel rispetto del "Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi" conterrà anche l'atto di accettazione dell'incarico, con relativo impegno a partecipare fattivamente alle riunioni del proprio organismo.

Art. 4 – Rendicontazione del funzionamento e della partecipazione agli organi sociali

Annualmente la Presidenza di Legacoopsociali, in occasione dello svolgimento dell'Assemblea generale dei delegati, presenterà una rendicontazione sul funzionamento degli organi sociali e sulla partecipazione – in termini di presenze - alle riunioni degli stessi; tale rendicontazione sarà, contestualmente, trasmessa ai componenti degli organi interessati.

REGOLAMENTO PRESENTAZIONE CANDIDATURE A PRESIDENTE DI LEGACOOPSOCIALI

(Approvato dalla Direzione Nazionale del 7 maggio 2009)

Art. 1 - Aveni diritto di proposta

Possono presentare candidature alla carica di Presidente:

- la Presidenza di Legacoopsociali
- almeno un quarto dei componenti la Direzione nazionale
- almeno 3 territori regionali;
- almeno 50 cooperative aderenti, complessivamente rappresentative di almeno 3 regioni;
- almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di proposta avanzata da cooperative, la deliberazione deve essere adottata rispettivamente dai relativi CdA o organi direttivi.

Le cooperative proponenti debbono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell'ultima revisione effettuata.

Art. 2 - Commissione: costituzione, composizione e compiti

Le candidature debbono essere presentate ad una Commissione all'uopo costituita dalla Direzione. La Direzione provvede alla costituzione della Commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4. La Commissione è composta indicativamente da non meno di 3 membri e non più di 7, nominati dalla Direzione, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati.

Compito della Commissione, che dura in carica sino alla conclusione del procedimento, è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché organizzare le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione. A tal fine la commissione sottopone alla Direzione, che le discute e le approva, le linee guida e i criteri fondamentali a cui intende ispirare il proprio lavoro e la propria attività.

Art. 3 -Procedimento per dimissioni alla scadenza del mandato

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la Commissione presenterà alla Direzione eletta dal Congresso la proposta, affinché sia valutata e votata. Nell'ipotesi di più candidature, la Commissione procederà alla consultazione dei componenti la Direzione, affinché esprimano la propria preferenza, e presenterà alla stessa le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Resta fermo il diritto di componenti di Direzione di avanzare, con il quorum di cui all'art. 1, candidature diverse, che saranno sottoposte alla consultazione di cui al comma precedente.

Art. 4 -Procedimento per dimissioni in corso di mandato

Nel caso di dimissioni in corso di mandato, la Commissione di cui all'art. 2 informerà le cooperative e gli enti aderenti dell'avvio del procedimento, fissando un termine per la presentazione delle candidature, secondo le norme contenute negli art. 2 e 3.

Direzione nazionale 13 luglio 2017

Regione	Delegati di diritto	Addetti al 31 dic 2015	Addetti % su Tot.	% Delegati Addetti	Delegati totali per Addetti	Fatturato al 31 dic 2015	Fatt.to % su Tott.	% Delegati x Fatt.	Delegati totali x Fatt.	Contr. Coop al 31 dic 2015	Contr. Coop % su T.	% Delegati per C. C.	Delegati totali per C.C.	Contr. 2015 Legacoop-sociali	Cont. LegS % su T.	% Delegati per C. L.S.	Delegati totali per C. L.S.	Totale Delegati
Piemonte	3	12.312	10,30	9,27	9	423.422.920	10,55	9,49	10	462.857,50	9,92	4,46	5	48.000,00	12,21	5,49	5	32
Valle D'Aosta	2	363	0,4	0,36	0	12.329.418	0,31	0,28	0	10.168,00	0,22	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0	2
Liguria	3	4.869	4,07	3,67	4	188.792.762	4,70	4,23	4	255.882,84	5,48	2,47	2	5.000,00	1,27	0,57	1	14
Lombardia	3	10.210	8,54	7,69	8	288.560.572	7,19	6,47	6	377.110,00	8,08	3,64	4	35.000,00	8,90	4,01	4	25
Trentino A.A. (Bz+Tn)	4	936	0,78	0,70	1	98.764.111	2,46	2,21	2	60.557,31	1,30	0,58	1	0,00	0,00	0,00	0	8
Veneto	3	8.932	7,47	6,73	7	263.898.623	6,58	5,92	6	192.891,99	4,13	1,86	2	10.000,00	2,54	1,14	1	19
Friuli V. G.	3	4.926	4,12	3,71	4	143.018.195	3,56	3,21	3	205.231,00	4,40	1,98	2	25.000,00	6,36	2,86	3	15
Emilia R.	3	28.578	23,91	21,52	22	1.100.291.633	27,41	24,67	25	1.510.709,95	32,38	14,57	15	159.150,00	40,48	18,21	18	83
Toscana	3	11.316	9,47	8,52	9	366.280.206	9,13	8,21	8	443.332,83	9,50	4,28	4	60.000,00	15,26	6,87	7	31
Umbria	3	5.477	4,58	4,12	4	173.526.576	4,32	3,89	4	225.103,98	4,82	2,17	2	24.906,00	6,33	2,85	3	16
Marche	3	6.028	5,04	4,54	5	147.516.584	3,68	3,31	3	215.347,60	4,62	2,08	2	22.000,00	5,60	2,52	3	16
Abruzzo	3	1319	0,60	0,54	1	29.254.412	0,73	0,66	1	6.588,00	0,14	0,06	0	128,94	0,03	0,01	0	5
Lazio	3	9.667	8,09	7,28	7	325.011.373	8,10	7,29	7	267.544,29	5,73	2,58	3	0,00	0,00	0,00	0	20
Molise	3	790	0,66	0,59	0	14.759.427	0,37	0,33	0	12.420,00	0,27	0,12	0	0,00	0,00	0,00	0	3
Puglia	3	1.878	1,57	1,41	1	51.676.791	1,29	1,16	1	40.016,00	0,86	0,39	0	0,00	0,00	0,00	0	5
Campania	3	1.839	1,54	1,38	1	41.333.773	1,03	0,93	1	29.307,00	0,63	0,28	0	4.000,00	1,02	0,46	0	5
Basilicata	3	823	0,69	0,62	0	26.379.323	0,66	0,59	1	64.624,00	1,38	0,62	1	0,00	0,00	0,00	0	5
Calabria	3	1.384	1,16	1,04	1	35.428.989	0,88	0,79	1	37.105,56	0,80	0,36	0	0,00	0,00	0,00	0	5
Sicilia	3	3.413	2,86	2,57	3	165.340.753	4,12	3,71	4	149.704,03	3,21	1,44	1	0,00	0,00	0,00	0	11
Sardegna	3	4.457	3,73	3,36	3	117.936.979	2,94	2,64	3	99.512,57	2,13	0,96	1	0,00	0,00	0,00	0	10
TOTALE	60	119.517	100	89,63	90	4.013.523.420	100		90	4.666.014,45	100		45	393.184,94	100		45	330

N.B. Nel calcolo dei Delegati le frazioni superiori a 0,50 sono state arrotondate all'unità superiore, e quelle inferiori a 0,50 all'unità inferiore.